



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

Egr. Dott. Vincenzo Ceccarelli

Egr. Dott.ssa Federica Fratoni

Oggetto: Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità

Con riferimento all'incontro odierno, la Rete Toscana Professioni Tecniche consegna ai presenti le proprie considerazioni sulle criticità delle recenti "*Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05/12/97 e azioni in caso di non conformità*" e le proposte per risolvere le significative problematiche derivanti da:

1. applicazione della "Tabella 1 – Casistiche di interventi di ristrutturazione e requisiti acustici da rispettare" (pag. 49 del BURT);
2. mancato rispetto dei requisiti acustici (pag. 52 del BURT).

Riguardo al punto 1) si evidenzia il sostanziale scostamento rispetto alle precedenti Linee Guida della Regione Toscana (anno 2006) e il netto contrasto con i pareri/circolari del Ministero dell'Ambiente (03/1999 e 10/2017 quest'ultima al Comune di Grosseto). Al riguardo si propone, a titolo di esempio, di adottare i criteri seguiti dalla Regione Sardegna con legge regionale (Delib. G.R. n.18/19 del 05/04/2016).

Riguardo al punto 2) il testo delle precedenti Linee Guida della Regione Toscana (anno 2006) prevedeva, come da Legge Quadro 447/95, la sanzione amministrativa in caso di non rispetto dei requisiti acustici. Il nuovo testo, introduce "la non conformità dell'opera" a seguito del mancato rispetto dei requisiti acustici. Qualora il conseguimento dei requisiti minimi non sia tecnicamente raggiungibile l'unità immobiliare non otterrebbe mai l'agibilità.

La nuova impostazione della Regione Toscana va in direzione opposta all' indirizzo tecnico-scientifico adottato oramai da tempo nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture (le prime normative risalgono a metà degli anni 2000).

L'indirizzo scelto dalla nostra Regione infatti non va verso una classificazione del patrimonio edilizio esistente (come ad esempio fa' l'attestato di prestazione energetica o la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, ben più incisivi in termini di salute ed incolumità pubblica), o non segue l'unico altro esempio a livello regionale esistente in Italia, cioè la norma recentemente adottata dalla Regione Sardegna (Delib. G.R. n.18/19 del 05/04/2016) che consente, in alternativa al collaudo acustico con esito positivo, di provvedere ai fini del



RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

rilascio dell'agibilità alla classificazione acustica ai sensi della norma UNI 11367:2010, con obbligo di darne riscontro nel documento amministrativo finale (ai fini di garantire la massima trasparenza e informazione). Non a caso l'impostazione seguita dalla Regione Sardegna ricalca il testo della bozza di Decreto "...in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici..." (nov. 2016).

La Regione Toscana ha scelto, nei limiti a lei attribuito dai principi di legislazione concorrente Stato-Regioni, di adottare un indirizzo repressivo e coercitivo anche oltre la normale logica tecnica di fattibilità degli interventi, che potrà a dichiarare non conformi molti degli edifici privati, ma forse ancor più edifici pubblici su cui sono stati effettuati interventi, ancorchè di carattere manutentivo dal dicembre 1997 in avanti.

Tali indirizzi, più o meno coercitivi inoltre, vanno nella direzione opposta ai concetti che la stessa Regione vorrebbe percorrere. Primo tra tutti : Riuso e rigenerazione della città costruita anche nell' obiettivo di contrastare il consumo di suolo. I due pareri del Ministero dell'Ambiente portati come riferimento interpretativo autentico, già quasi 20 anni fa' partivano dalla constatazione scientifica propria della materia, ma la inquadravano in un contesto tecnico imprescindibile ed esistente.

Firenze li 1 marzo 2018

Il Coordinatore della R.T.P.T.
Michele Mariottini